

Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente la correzione del ruscello «Le Boiron»

Conclusa il 3 dicembre 1959

Approvata dall'Assemblea federale il 30 giugno 1960²

Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° dicembre 1960

Entrata in vigore il 1° dicembre 1960

Il Consiglio federale svizzero

e

Il Presidente della Repubblica Francese,

Presidente della Comunità,

considerata l'opportunità di correggere il ruscello «Le Boiron», la cui mezzeria segna il confine tra il Cantone di Vaud e il Dipartimento dell'Ain,

visto la convenzione, firmata oggi, concernente una modificazione del confine franco-svizzero tra il Cantone di Vaud e il Dipartimento dell'Ain³, tra i termini 287 e 299,

hanno risolto di concludere una convenzione.

A tale scopo, hanno nominato loro plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e trovatisi in buona e debita forma, hanno convenuto:

Art. 1

Il ruscello «Le Boiron», che forma in parte il confine franco-svizzero tra il Cantone di Vaud e il Dipartimento dell'Ain, è corretto secondo la carta planimetrica⁴ alla scala di 1: 1000, approvata dalle due Parti, e allegata alla presente convenzione della quale è parte integrante.

L'asse del ruscello coincide con la linea confinaria, corretta secondo la convenzione, firmata oggi, concernente una modificazione del confine tra il Cantone di Vaud e il Dipartimento dell'Ain⁵ tra i termini 287 e 299.

RU 1960 1553; FF 1960 920

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Art. 1 n. 4 del DF del 30 giu. 1960 (RU 1960 1547).

³ RS 0.132.349.27

⁴ Questo piano, pubblicato nella RU (RU 1960 1556), non è riprodotto nella presente Raccolta.

⁵ Questo piano, pubblicato nella RU (RU 1960 1556), non è riprodotto nella presente Raccolta.

Art. 2

Le spese attenenti alla correzione del ruscello «Le Boiron» sono a carico della Svizzera.

Art. 3

La Svizzera e la Francia si obbligano, compiuta la correzione, a mantenere in buono stato il corso d'acqua corretto; ciascuna Parte contraente assume le spese dei lavori intrapresi a tale scopo sul suo territorio.

Art. 4

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione scambiati in Berna. Essa entrerà in vigore il giorno di tale scambio.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Parigi, il 3 dicembre 1959, in due esemplari originali in lingua francese.

Per il
Consiglio federale
Svizzero:

Bindschedler

Per il
Presidente della
Repubblica Francese,
Presidente della Comunità:

J. D. Jurgensen